



# **COMUNE DI TRISSINO**

**Provincia di Vicenza**

---

**Regolamento  
per la disciplina dell'addizionale comunale  
all' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche  
(I.R.PE.F.)**

---

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) relativamente ai contribuenti che – alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale – siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 360/1998 (a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006.

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma terzo, del d.lgs. 28-09-1998, nr. 360 (come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. a) della legge 296/2006);
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata determinazione entro il termine legislativamente previsto, l'aliquota s'intende prorogata di anno in anno.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## **Articolo 3**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

## **Articolo 4**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Eventuali modifiche alle procedure qui previste – dettate da norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo – operano di diritto, senza necessità di adeguamento del presente regolamento.

\*\*\*\*\*